



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTICIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 33

DEL 10-05-2011

Rep. Gen.le N. 637 del 14/6/11

OGGETTO: Autorizzazione ad assentarsi dal servizio per gg. 3 di permesso mensile, ai sensi del 3° comma dell' art. 33 della legge 104/92, modificato dall'art. 24 della legge n°183 del 04.11.2010 (Collegato lavoro) all'Addetto Registrazione Dati cat. economica B6 Sig. Cappuccio Domenico, nato il 16.11.1956 (Matricola n° 1319).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 27.04.2011, protocollata in data 03.05.2011 al n°0016501/11 con la quale l'Addetto Reg.Dati cat. economica B6 Sig. Cappuccio Domenico ha chiesto di poter usufruire dei benefici previsti dall'art.33 comma 3 della legge 5.2.1992, n° 104, per assistere la madre Pirrone Italia, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata;

VISTO il verbale Medico del 17.01.2011, rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento degli Stati di Invalidità, dal quale risulta che la Sig.ra Pirrone Italia è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

VISTA l'autocertificazione del dipendente;

VISTO il comma 3° dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 N° 104;

VISTO, altresì, l'art. 24 della legge n°183 del 04.11.2010 – Collegato lavoro- che ha modificato il summenzionato comma 3 dell'art.33 della legge 104/92, come segue:

"A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con

handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";
VISTA la Circolare n° 8/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;
CONSIDERATO, pertanto, che l'istanza dell'interessato può essere accolta;
VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale N° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

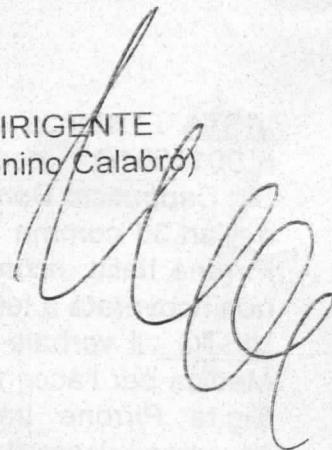
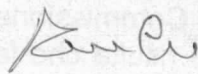
AUTORIZZARE l' Addetto Reg. Dati cat. economica B6 Sig. Cappuccio Domenico, nato a Messina il 16.11.1956, ad assentarsi dal servizio per un periodo di gg. 3 di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa, o ad ore, nel limite massimo di 18 mensili, ai sensi del 3° comma dell'art.33 della legge 104/92, modificato dall'art.24 della legge n°183 del 04.11.2010 - Collegato lavoro - per assistere la madre Pirrone Italia, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, fino a quando la stessa non venga ricoverata a tempo pieno in struttura pubblica o privata e comunque fino al decesso;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabro)

Il Responsabile U. O.
(Dott. Castriciano Antonino)



2. copia fotostatica conforme al suo originale

